



**COMUNE DI VERDELLO
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE**

Tel. 035/0690511 - Fax. 035/0690519

Web: www.comune.verdello.bg.it

SOCIETA' G.ECO S.R.L.

Tel. 0363/43783 - Int. 1 - E-mail: tecnico@gecoservizi.eu

Web: www.gecoservizi.eu

ASPETTI AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI



La gestione dei propri rifiuti per le aziende può presentare alcuni aspetti critici, sia da un punto di vista amministrativo, che tecnico e gestionale.

Talvolta la soluzione dei problemi comporta la disponibilità di competenze che non sono reperibili in azienda o che debbono essere continuamente aggiornate in funzione:

- dei progressi delle tecniche di trattamento dei rifiuti, che via via offrono nuove opzioni spesso più vantaggiose da un punto di vista economico e sostenibili da un punto di vista ambientale;
- della continua (e non sempre lineare) evoluzione della normativa di settore, che, ai fini di assicurare una sempre maggiore tutela dell'ambiente, modifica gli adempimenti previsti o ne introduce di nuovi.

La normativa vigente attribuisce ai Comuni la competenza sulla gestione di parte dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. Le Amministrazioni Comunali, pertanto, nell'ambito delle facoltà attribuite loro dalla norma, possono configurare i servizi di igiene urbana in funzione di un soddisfacimento delle specifiche esigenze operative.

Con questo manualetto, pertanto, l'Amministrazione Comunale di Verdellò intende illustrare alle Utenze non domestiche gli adempimenti amministrativi necessari alla fruizione del proprio circuito di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, con la volontà di supportarle in una attività sempre più complessa e strategica e nella consapevolezza della necessità di improntare la gestione dei rifiuti al rigoroso rispetto della normativa vigente ed alla massima sostenibilità ambientale.

1. QUALI RIFIUTI POSSONO ESSERE CONFERITI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE AL CIRCUITO DI RACCOLTA COMUNALE?

L'art. 184 del D.Lgs 152/06 classifica i rifiuti secondo due criteri:

- **ORIGINE: URBANI E SPECIALI**
- **CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITÀ: NON PERICOLOSI E PERICOLOSI**

Nella categoria dei rifiuti urbani rientrano:

- i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto precedente, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, con apposito regolamento comunale;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- altre tipologie non rilevanti ai fini degli scopi del presente manuale.

Nella categoria dei rifiuti speciali rientrano:

- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- i rifiuti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti da attività commerciali;
- i rifiuti da attività di servizio;
- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- il combustibile derivato da rifiuti.

Per quanto riguarda il secondo criterio di classificazione, esistono due tipologie di rifiuti pericolosi:

- rifiuti sempre pericolosi classificati come tali in funzione della loro origine e a prescindere da qualsiasi altra considerazione: rifiuti con CER (Codice Europeo Rifiuti) asteriscato;
- rifiuti pericolosi in quanto contenenti determinate sostanze in determinate quantità: rifiuti con Codice Europeo Rifiuti "a specchio"; in questo caso la loro classificazione va fatta sulla base di analisi chimiche.

Ai sensi dell'art.198 del D.Lgs.152/06, i Comuni hanno il compito di organizzare sul proprio territorio i circuiti di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani. In particolare, per questa ultima tipologia, l'assimilazione è possibile e viene effettuata, per qualità e quantità, per i soli rifiuti speciali **non pericolosi**. Infatti, ai sensi di legge, non è possibile per i Comuni assimilare ai rifiuti urbani i rifiuti speciali pericolosi. I rifiuti speciali non pericolosi, quindi, "diventano" urbani solo a seguito di un apposito atto predisposto dal Comune. Il Comune, a propria volta, può assimilare solo alcune tipologie di rifiuti speciali, elencate dal C.I. 27.07.1984. Da ciò consegue che al circuito comunale di raccolta dei rifiuti le Utenze non domestiche **possono conferire esclusivamente i rifiuti speciali non pericolosi che siano stati assimilati ai sensi dell'art.50 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni**.

Nella tabella che segue, si indicano le tipologie di rifiuto che le Utenze non domestiche possono conferire rispettivamente ai servizi di raccolta porta a porta e presso il Centro di Raccolta Comunale di Corso Italia (aperto il lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 16.30 alle 18.30, il mercoledì dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00, il sabato dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00).

Porta a porta	Centro di Raccolta
CARTA e CARTONE, utilizzando qualunque sacchetto o scatola, purché anch'esso di carta o cartone.	Rifiuti ingombranti
IMBALLAGGI in PLASTICA, che debbono essere inseriti in un sacco trasparente.	Sfalci e potature
IMBALLAGGI in VETRO (bottiglie e vasetti) che devono essere messi in contenitori rigidi a rendere reperiti a cura delle Utenze.	Carta e cartone
IMBALLAGGI in METALLO (lattine), che devono essere messi in contenitori rigidi a rendere reperiti a cura delle Utenze.	Rottami metallici
MATERIALE ORGANICO derivante dalla preparazione e/o vendita di prodotti alimentari, che deve essere raccolto nell'apposito sacchetto in MATER-BI, a propria volta posto in contenitori rigidi a rendere reperiti a cura delle Utenze.	Vetro
RIFIUTI INDIFFERENZIATI che devono essere raccolti nell'apposito sacco semitrasparente reperito a cura delle utenze.	Imballaggi di plastica
	Toner per la stampa esauriti
	legno
	Apparecchiature elettriche ed elettroniche non pericolose (quindi sono esclusi frigoriferi, condizionatori, monitor e televisori, lampade al neon, gruppi di continuità)
	Olio vegetale (derivante dalla preparazione di alimenti)

In ogni caso, per le Utenze non domestiche non è possibile conferire al circuito comunale i rifiuti pericolosi (quali, ad esempio: monitor e televisori, frigoriferi e condizionatori, batterie e gruppi di continuità, olii minerali esausti, medicinali, vernici e smalti, lampade al neon). Ugualmente, le Utenze non domestiche non possono conferire, in quanto non assimilabili agli urbani, rifiuti inerti da costruzione e demolizione, pneumatici, veicoli e loro parti.

2. QUALI SONO GLI ADEMPIIMENTI AMMINISTRATIVI NECESSARI PER CONFERIRE I RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI AL CIRCUITO DI RACCOLTA COMUNALE?

Un'utenza non domestica, per fruire del servizio comunale deve essere iscritta al ruolo TARI. L'iscrizione a ruolo avviene a seguito della presentazione a cura dell'Utenza della apposita denuncia di attivazione presso lo Sportello comunale TARI (apertura al pubblico: Lunedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì: 09.00 - 12.30, Martedì: 09.00 - 12.30 e 16.00 – 18.00, Sabato: CHIUSO). Nel caso nel corso del tempo le caratteristiche dell'Utenza dovessero variare (esempio: aumento delle superfici occupate, variazione delle attività esercitate etc.) le variazioni debbono essere comunicate tramite presentazione allo Sportello comunale TARI di apposita denuncia di variazione. Ugualmente, la cessazione dell'Utenza deve essere comunicata tramite presentazione allo Sportello comunale TARI di apposita denuncia di cessazione.

Per il conferimento dei rifiuti assimilati al servizio porta a porta non sono necessari ulteriori adempimenti amministrativi.

Il conferimento dei rifiuti assimilati presso il Centro di Raccolta comunale, invece, è subordinato a ulteriori 2 condizioni:

1. l'Utenza non domestico che conferisce i propri rifiuti con propri autocarri deve essere iscritto all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
2. il conferimento deve essere effettuato utilizzando il Formulario di Identificazione Rifiuti.

Di seguito si forniscono ulteriori elementi in merito all'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e all'utilizzo del Formulario di Identificazione Rifiuti.

2.1 Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Ai sensi del comma 8 art.212 del D.Lgs.152/2006, i produttori di:

- rifiuti non pericolosi, che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti;
- rifiuti pericolosi, che effettuano operazioni di raccolta e trasporto sino a trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi,

sono tenuti ad iscriversi alla categoria 2-bis dell'Albo Nazionale dei gestori ambientali, beneficiando peraltro di un'iscrizione semplificata, concessa a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.

Informazioni in merito all'iscrizione e la relativa modulistica possono essere reperite accedendo al sito www.mi.camcom.it/albo-gestori-ambientali. Tale sito prevede anche la possibilità di compilare e presentare la domanda di iscrizione on line (che, ad oggi, è l'unica modalità ammessa).

Requisito per procedere all'iscrizione è la disponibilità di almeno un autocarro abilitato al trasporto merci in conto proprio. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione stessa.

Ai sensi della normativa vigente, sull'autocarro utilizzato per il trasporto dei propri rifiuti deve essere presente una copia dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Gli operatori addetti al Centro di Raccolta comunale hanno facoltà di richiedere di prendere visione della suddetta iscrizione prima di permettere lo scarico dei rifiuti.

Le Utenze domestiche non possono effettuare trasporti dei propri rifiuti (né quindi conferirli presso il Centro di Raccolta comunale) impiegando autocarri intestati a soggetti terzi, fatto salvo che tali soggetti risultino essere iscritti alle categorie 1/4/5 dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Le sanzioni applicabili ai soggetti che effettuino una attività di trasporto di rifiuti in mancanza della prescritta iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, ai sensi dell'art.256 D.Lgs.152/2006, sono le seguenti:

- a) pena dell'arresto da tre mesi a un anno o ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2.2 Formulario identificazione rifiuti.

Ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs.152/2006, durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Nel caso di attività di trasporto di rifiuti ex comma 8 art.212 del D.Lgs.152/06 (trasporto dei propri rifiuti), 3 copie del formulario resteranno allo stesso soggetto, che si configura infatti sia come produttore/dtentore che come trasportatore.

Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

Il modello e i contenuti del formulario di identificazione, sono stabiliti dal DM 1° aprile 1998, n. 145.

I formulari di identificazione, preliminarmente al loro utilizzo, devono essere numerati e vidimati dalla CCIA competente per territorio e devono essere annotati sul registro Iva acquisti.

Il formulario deve essere compilato dal produttore/dtentore oppure dal trasportatore.

E' compito e responsabilità del produttore/dtentore:

- classificare correttamente il rifiuto oggetto del trasporto;
- accertarsi che il trasportatore e l'impianto di destinazione siano autorizzati;
- accertarsi che il trasporto sia andato a buon fine.

Per parte sua, il trasportatore deve verificare:

- la classificazione del rifiuto;
- che l'impianto di destinazione sia autorizzato.

Per parte sua, l'impianto di destinazione deve verificare:

- la classificazione del rifiuto;
- che il trasportatore sia autorizzato.

Tra produttore/dtentore, trasportatore e impianto di destinazione vi è la piena corresponsabilità: la condotta irregolare dell'uno, ricade sugli altri.

Ai sensi del citato art. 193 del D.Lgs.152/2006, le previsioni di cui al presente paragrafo si applicano, sino al 31.12.2017, anche ai conferimenti di rifiuti assimilati presso il Centro di Raccolta Comunale. Successivamente, con l'avvio del rinnovato sistema SISTRI, le disposizioni di legge potrebbero venire modificate sia relativamente al trasporto di rifiuti assimilati destinati ai Centri di Raccolta Comunali, sia, più in generale, alle varie attività di trasporto dei rifiuti.

Le sanzioni previste per i soggetti che non rispettino gli obblighi in merito all'utilizzo del Formulario di identificazione Rifiuti previste all'art.258 del D.Lgs.152/2006 per i rifiuti non pericolosi sono riportate nella tabella che segue.

RIFIUTI NON PERICOLOSI	
CONDOTTA	SANZIONE
Mancanza del formulario nell'effettuazione del trasporto effettuato da Enti o imprese.	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00.
Formulario recante dati incompleti o inesatti.	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00.
Utilizzo di un falso certificato di analisi dei rifiuti durante il trasporto effettuato da Enti o imprese.	Arresto fino a 2 anni con sequestro del mezzo di trasporto.
Omessa conservazione per 5 anni.	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00.

Per il trasporto di rifiuti pericolosi (che, si ribadisce, non sono comunque conferibili al circuito comunale di gestione dei rifiuti) le sanzioni previste dal citato art.258 del D.Lgs.152/2006 sono riportate nella tabella che segue.

RIFIUTI PERICOLOSI*	
CONDOTTA	SANZIONE
Mancanza del formulario nell'effettuazione del trasporto effettuato da Enti o imprese.	Arresto fino a 2 anni con sequestro del mezzo di trasporto.
Formulario recante dati incompleti o inesatti.	Arresto fino a 2 anni con sequestro del mezzo di trasporto.
Utilizzo di un falso certificato di analisi dei rifiuti durante il trasporto effettuato da Enti o imprese.	Arresto fino a 2 anni con sequestro del mezzo di trasporto.
Omessa conservazione per 5 anni.	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00.

**dal 01.01.2018 per le imprese con più di 10 dipendenti l'obbligo di utilizzo del Formulario potrebbe essere sostituito dall'obbligo dell'utilizzo del SISTRI.*

Per completezza si ricorda che alcune tipologie di produttori/detentori di rifiuti speciali sono obbligati anche alla tenuta del registro di carico e scarico e alla presentazione del MUD entro il 30 aprile di ogni anno. Tali ulteriori adempimenti non sono necessari per il regolare conferimento dei rifiuti assimilati al circuito comunale di gestione dei rifiuti; tuttavia rientrano nel novero degli adempimenti in materia delle scritture ambientali che debbono essere assolti per conseguire il pieno rispetto della normativa vigente.



COMUNE DI VERDELLO
Assessorato all'Ambiente
Via Cavour 23/A – 24049 VERDELLO (BG)
Tel. 035/0690511
www.comune.verdello.bg.it



per informazioni sul servizio di raccolta rifiuti rivolgersi alla
SOCIETA' G.ECO S.R.L.

Web: www.gecoservizi.eu – Tel. 0363/43783- int.1
E-mail: tecnico@gecoservizi.eu